

**TRIBUNALE DI CAMPOBASSO  
SEZIONE CIVILE**

Il giudice dott. Michele Dentale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

resa nella controversia iscritta al numero OMISSIS del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto MATERIA DI CONTRATTI BANCARI e vertente

TRA

MUTUATARIO, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale BETA

attore

E

BANCA SPA

convenuta

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 7.1.2014 il sig. MUTUATARIO, nella qualità spiegata, agiva nei confronti della BANCA SPA deducendo che, in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 22.3.2007, era stato previsto un tasso di interesse fisso, corrispondente al TAEG del 5,62%, per i primi sei mesi mentre, dal settimo mese, un tasso di interesse variabile con un calcolo complessivo del TAN pari al 5,295% nonché un interesse di mora pari all'8,295%; che sommando l'interesse corrispettivo con quello di mora si constatava che sia nel primo periodo che nel secondo periodo il tasso di interessi convenuto superava quello soglia (pari al 14,24% nel primo semestre a fronte di un tasso soglia dell'8,985 e, nel secondo periodo, pari al 13,59 a fronte di un tasso soglia del 7,65%.

Sulla base di tali premesse chiedeva: "*dichiarare usurari gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo dei 22.3.2007, intestato all'attore, per effetto della somma degli interessi corrispettivi pattuiti in aggiunta agli interessi di mora, anch'essi pattuiti, in quanto eccedenti il tasso soglia pubblicato dal Ministero del Tesoro nel trimestre 1° gennaio — 31 marzo 2007 della categoria di credito " mutui fondiari con garanzie reali", sia a tasso fisso che variabile, ai sensi della L n. 108/96; dichiarare ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, del codice civile, la nullità parziale del contratto di mutuo del 22.3.2007 nella parte relativa alla clausola che prevede la pattuizione usuraria degli interessi corrispettivi in aggiunta agli interessi di mora poiché contraria a norme imperative; dichiarare per effetto dell'art. 1815, 2° co. c.c., non dovuti gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo del 22.3.2007, in quanto usurari e, per l'effetto, condannare la BANCA BETA e GAMMA all'azzeramento degli interessi pattuiti per effetto della nullità parziale della clausola di cui al punto b) e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione degli interessi pagati dal mutuatario dalla prima rata del 31.5.2007 sino all'ultima pagata in data 30.11.2013, ammontanti a complessive euro 122,406,80 ed alle successive che verranno pagate sino alla sospensione cautelare del pagamento; condannare la convenuta, per effetto della nullità parziale del contratto di mutuo in relazione alla clausola che prevede la pattuizione degli interessi usurari, alla continuazione*

*Sentenza, Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale n. 508 del 04 settembre 2017.*

dell'ammortamento sino alla data dell'ultima rata del 30.4.2022 ed a percepire il solo capitale residuo così come indicato, rata per rata, nella quota capitale di ciascuna rata calcolata nel piano di ammortamento allegato al mutuo di cui è causa escludendo gli interessi ".

Si è costituito in giudizio la BANCA SPA, incorporante la BANCA BETA E GAMMA, la quale ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda, della quale ha chiesto il rigetto.

Chiesti e concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza del 5.3.2015 veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio e, dopo il deposito dell'elaborato, all'udienza del 16.11.2016 il giudizio veniva assegnato in decisione e le parti ribadivano le rispettive richieste precisate nei rispettivi atti introduttivi.

Decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica questo giudice provvede al deposito della decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Tralasciando la questione, oggi al vaglio della S.C. a Sez. Unite, circa il momento determinante al fine di stabilire il carattere usurario degli interessi, se coincidente con la conclusione del contratto ex decreto legge n. 394 del 2000, convertito con la legge n. 24 del 28 febbraio 2001, o anche rilevabile durante il corso del rapporto di finanziamento, come sostenuto da alcuna parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.602 e 603 dell'11/01/2013), quello che nel presente giudizio rileva, invece, è se è consentito o meno la sommatoria degli interessi corrispettivi e quelli moratori ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia.

Questo giudice ritiene di aderire a quella giurisprudenza maggioritaria che esclude che la valutazione del superamento del tasso usurario possa avvenire sommando il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori, considerata la diversa natura funzionale ed ontologica dell'interesse corrispettivo, che si applica sul capitale a scadere e che costituisce la remunerazione per il mutuante per il capitale erogato ed il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale, rispetto all'interesse moratorio, la cui applicazione è eventuale, che si applica sul debito scaduto e costituisce una penale per l'inadempimento del mutuatario.

Il superamento dei tassi soglia deve quindi essere valutato considerando distintamente il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio, così aderendo all'orientamento effettivamente espresso dalla sentenza della Cassazione n. 350/13, secondo cui anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia. E' questa, peraltro, la posizione della giurisprudenza anche precedente *al dictum* richiamato per aver statuito che "*non vi è ragione per escluderne l'applicabilità anche nella ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge*" (Cass. 528612000, 8442/2002, 5324/2003, 953212010).

Tesi questa avallata anche dalla Corte Costituzionale, che con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.

*Sentenza, Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale n. 508 del 04 settembre 2017.*

Ebbene, tornando al caso di specie e quanto all'asserita pattuizione usuraria del mutuo, è noto che è onere della parte che allega tale circostanza dedurre ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia.

L'attore ha dedotto il superamento del tasso soglia, nel primo semestre, sommando il tasso contrattuale del 5,62% con il tasso di mora dell'8,62% (somma pari al 14,24%), così rilevando il superamento del tasso soglia pari in quel periodo all'8,985%, mentre nel periodo successivo la sommatoria risultava essere pari al 13,59 a fronte di un tasso soglia nella misura del 7,65%. Tale assunto, per come già detto, non è condivisibile.

Il citato indirizzo della S.C. n. 350/2013, si ribadisce, porta a ritenere che l'usura oggettiva possa perfezionarsi anche con la pattuizione di interessi moratori sopra soglia ma non dice affatto che è consentita una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, che, peraltro, nel caso di specie, non è nemmeno imposta dal regolamento negoziale nei termini indicati dall'attore.

Va, pertanto, affermato il principio già espresso da numerosi Tribunali di merito secondo il quale: *"l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in: via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un "non tasso" o un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario ( cfr. Trib Reggio Emilia 6.10.2015, Trib. Torino 14.5.2015, Trib. Milano 3.12.2014 ed altre).*

Peraltro, tenuto conto della distinzione ontologica e funzionale tra gli interessi compensativi, che rappresentano il corrispettivo del mutuo, e quelli moratori, che assolvono ad una funzione risarcitoria eventuale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1815 comma 21 c.c. e 1419 c.c., dovrebbe determinare tutt'al più la non debenza dei soli interessi moratori, non potendosi sostenere la conversione in mutuo gratuito contenente interessi moratori usurari; pertanto, verificatosi l'inadempimento, non sarebbero dovuti i soli interessi moratori pattuiti, in quanto previsti da una clausola nulla, ma, verificatasi la decadenza del beneficio del termine, sarà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata degli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 cc. (sul punto si veda Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014; Trib. Roma 1619/2914, Trib. Milano 22/5/2014).

Va detto ancora, dal punto di vista pratico come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Istituto convenuto, che i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui, in attuazione della L. n. 108 del 1996, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura, non tengono in considerazione gli interessi moratori.

Già a partire dal D.M. 25 marzo 2003, si è avuto modo di precisare che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento ma anche successivamente alla pronuncia n. 350/2013 della S. C. la Banca D'Italia ha preso posizione confermando che gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa antiusura, sono esclusi dal calcolo del TEG, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente .

*Sentenza, Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale n. 508 del 04 settembre 2017.*

Pertanto, appare non conforme a logica prendere in considerazione ai fini dell'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse soglie determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi e a tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Su tale aspetto concorda anche il CTU nominato, dott.ssa OMISSIS, la quale ritiene che *"la sommatoria tra i due tassi (corrispettivi e moratori) non è matematicamente corretta e può condurre a risultati fuorvianti"*.

Ebbene, la consulenza tecnica ha evidenziato che in entrambi i periodi il tasso soglia, senza alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi e quelli di mora, non risulta mai essere stato superato (cfr. tabella 1 della CTU pag. 8); laddove, invece, il CTU considera anche il tasso di mora, il tasso soglia viene leggermente superato nei primi due mesi (tab. n. 3 della relazione) e dal settimo mese (tab. 5 della relazione).

Ciò detto circa inammissibilità, ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, della sommatoria degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, ritiene questo giudice che le domande dirette ad ottenere la declaratoria di nullità ex art. 141, 9 comma e 1815, 2 comma c.c. degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo perché usurari, non possono essere accolte. Difatti, la tesi difensiva esposta dall'attore nella propria comparsa conclusionale secondo la quale *"gli interessi di mora pagati su ciascuna rata in ritardo sono stati applicati sull'intera rata e non invece sostituiti alla quota interessi di cui è composta la rata"*, seppure pregevole, non può essere condivisa.

E' anzitutto pacifico che se pattuito e non applicato il tasso moratorio non produce effetti sul TEG se non dopo l'inadempimento del cliente; mentre la rata impagata genera una modifica al piano di rimborso che comporta alcune conseguenze tra cui la maggiorazione dell'interesse sulla componente già scaduta in virtù della possibilità di applicarlo tasso moratorio all'intera rata scaduta, come consentito dall'art. 3 della Delibera CICR del 2000; il tasso di mora viene calcolato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interessi.

Ebbene, il contratto di mutuo oggetto di causa prevede proprio tale possibilità (cfr. art. 5): *"gli interessi di mora saranno calcolati ad ogni tasso pari a 3 punti in più del tasso convenzionale. L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento"*.

Per concludere, dal momento che la norma e il contratto lo consentono la produzione di interessi su interessi non appare corretto, ai fini della verifica dell'usura, aggregare il tasso moratorio ai tassi corrispettivi distintamente riferiti e relativi, peraltro, a periodi e capitali diversi, sempre sorvolando sulla diversa natura obbligazionaria.

Infine, non avendo l'attore formulato alcuna domanda di parziale illegittimità del piano di ammortamento allegato al contratto, non può procedersi alla rideterminazione di esso con una eventuale diversa rata di ammortamento senza incorrere nel divieto dell' *"ultra petitem"*

In conclusione la domanda va rigettata e le spese di giudizio seguono la soccombenza verranno liquidate come da dispositivo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARIO, in proprio e quale

*Sentenza, Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale n. 508 del 04 settembre 2017.*

titolare della ditta Individuale nei riguardi della BANCA, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede;

-Rigetta le domande;

Condanna l'attore alla refusione, in favore della BANCA, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Pone in via definitiva le spese di CTU a totale carico dell'attore.

Così deciso in Campobasso, il 29 agosto 2017.

Depositato in Cancelleria

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS